

244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'INPGI al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia sanzionatoria e condonale.

Art. 3

In relazione a quanto previsto dall'Art. 116, comma 18, della Legge 23/12/2000, n. 388 in materia condonale, ed in parziale deroga dello stesso, l'INPGI visto l'art. 4, comma 6bis, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 attuerà un condono contributivo per i casi di evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi ad esso spettanti determinatisi sino al 31 marzo 2004 secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento in atto al 1° gennaio 2004, maggiorato di 5,5 punti dell'importo contributivo omesso. La sanzione civile non può essere superiore nel suo complesso al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e di regolamento;
- b) il condono troverà applicazione alle controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateizzazioni in atto.
In ipotesi di controversia giudiziale o amministrativa, l'azienda che intenderà avvalersi del condono dovrà effettuare nelle competenti sedi, nel primo caso la rinuncia agli atti ed all'azione relativa all'addebito oggetto di condono; nel secondo caso, dovrà effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito. Identica rinuncia dovrà effettuare anche l'INPGI nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito da parte dell'azienda stessa. In